



COMUNE DI UBOLDO
Provincia di Varese

**CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
E L'ASILO INFANTILE "D. COLOMBO - G. MORANDI"**

L'anno duemilaventidue addì due del mese di agosto, in Uboldo, nella Residenza Municipale

Tra

Il Comune di Uboldo (denominato Comune), partita Iva 0026353012, rappresentato dal Segretario Generale Dott. Giovanni Antonio Cotrupi, nato a Reggio di Calabria l'11/06/1977 e domiciliato per la carica in Piazza S. G. Bosco n.10 a Uboldo, sede dell'Ente medesimo,

E

L'Asilo Infantile "D. Colombo - G. Morandi" (denominato Scuola), partita Iva 01365210127, rappresentato dal Presidente Signor Paolo Carlo Milani, nato a Mariano Comense il 20/01/1967 e domiciliato per la carica in Via R. Sanzio n.19 a Uboldo, sede dell'Ente medesimo,

Premesso che:

- gli interventi finanziari pubblici devono avere lo scopo di consentire un trattamento tendente il più possibile alla parità tra gli utenti delle diverse scuole dell'infanzia funzionanti sul territorio;
- la funzione sussidiaria della scuola dell'infanzia paritaria assolve a una domanda di servizio sociale che altrimenti questo Ente dovrebbe assicurare con notevole aggravio di costi per la finanza pubblica;
- le scuole dell'infanzia paritarie svolgono una pubblica funzione di carattere educativo e sociale, senza scopo di lucro e che, ai sensi dell'art. 1, c. 1 della Legge 62/2000, rientrano a pieno titolo nel sistema nazionale di istruzione e tale obiettivo deve essere perseguito valorizzando le strutture operanti sul territorio necessarie al reale soddisfacimento della domanda espressa dai cittadini;
- il servizio di scuola dell'infanzia della Scuola deve essere mantenuto e sostenuto nell'interesse della cittadinanza, riconoscendone la fondamentale attività educativa sul territorio ed è rivolto a tutti i bambini in età prescolare, con precedenza per quelli residenti nel Comune di Uboldo;
- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con decreto n.83 del 10/10/2008 ha definito le Linee guida dei regolamenti sulle scuole paritarie e non paritarie;
- con DPR n.89 del 20 marzo 2009 è stata definita la "revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4 del DI 25/06/2008 n.112, convertito con modificazioni, dalla Legge n.133 del 6 agosto 2008;
- la Regione Lombardia, con L.R. del 6/8/2007 n.19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia", così come modificata dalla L.R. del 31/3/2008 n. 6 (art. 7 ter), riconoscendo la funzione sociale delle scuole dell'infanzia non statali e non comunali, senza fini di lucro, sostiene la loro attività mediante un proprio intervento finanziario integrativo rispetto a quello comunale e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da convenzione, al fine di contenere le rette a carico della famiglia;

- l'intervento finanziario previsto dalle succitate leggi regionali è distinto ed integrativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi contributo erogato in base alla normativa statale e regionale o da convenzioni in essere;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. dispone che "le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

Rilevato che la Scuola:

- è in possesso del Decreto Ministeriale sulla parità scolastica di cui alla Legge 62/2000, n. 488/3326 del 28/02/2001 e che, in relazione a ciò, è tenuta ad osservare la normativa statale in materia di organizzazione, orientamenti e programmi pedagogico didattici;
- ai sensi del D.P.R. 361/2000 e del Codice Civile, con decreto del Direttore Generale formazione, istruzione e lavoro della Regione Lombardia n. 11532 del 21 maggio 2001, pubblicato sul B.U.R.L. n. 44 del 29 ottobre 2001, è stata depubblicizzata e contestualmente ne è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato;
- è autorizzata al funzionamento a norma delle disposizioni in materia, dalle competenti autorità scolastiche, con R.D. del 17/02/1907 e successive modificazioni;
- dal 23 luglio 2001 è iscritta nel Registro Regionale delle persone giuridiche private, gestito dalla CCIAA di Varese al n. 1351 del 23 luglio 2001 (R.E.A. nr. 266346 del 20 gennaio 2000);
- svolge funzioni di scuola dell'infanzia senza scopo di lucro nello stabile di proprietà sito in Uboldo in via R. Sanzio n.19;
- è aperta, senza alcuna discriminazione, ai bambini di ambo i sessi in età prescolare che abbiano i requisiti prescritti dallo Statuto dell'Ente, dalle norme vigenti in materia di ammissione alla scuola dell'infanzia, dal D.M. 03/06/1991 e dal D.Lgs. n. 297/1994, con precedenza per quelli residenti nel Comune di Uboldo;

Considerato che:

- il Comune, in base a quanto previsto all'articolo 12 dello Statuto della Scuola, partecipa all'attività del Consiglio di Amministrazione della stessa, a seconda della sua composizione, con uno (in caso di n.5 membri) o due rappresentanti (nel caso di n.7 membri) nominati dal Sindaco in base agli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni approvate dal Consiglio Comunale;
- la Giunta Comunale con atto n.65 del 15/06/2022, esecutivo, ha approvato la bozza di questa convenzione che regola i rapporti tra i due enti;

si conviene quanto segue

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 – FINALITA', OBIETTIVI E DETERMINAZIONE CONTRIBUTI

Il Comune intende favorire la promozione e il sostegno del servizio per l'infanzia collaborando e valorizzando le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio con lo scopo di consentire un trattamento tendente il più possibile alla parità tra tutti i bambini in età prescolare residenti in Uboldo.

Il Comune inoltre riconosce la fondamentale funzione educativa, sociale e di interesse pubblico della Scuola e si impegna ad erogare contributi economici finalizzati:

A. al contenimento delle rette a carico delle famiglie erogando alla Scuola un contributo annuo pari a € 115.000,00.

In relazione alle rette a carico delle famiglie la Scuola dovrà:

- prevedere rette scontate per i residenti, con esclusione della sezione primavera;
- considerare nella quantificazione della retta i contributi pubblici erogati e di essi dovrà essere adeguatamente informato ogni utente. Eventuali ricavi in conto economico dovuti ad aumenti straordinari di contributi regionali o statali, dovranno essere utilizzati a favore di una riduzione delle rette.

Si precisa che in caso di chiusura della Scuola per pandemia, quarantena o per qualsiasi altro motivo di forza maggiore il contributo sarà comunque erogato;

B. alla compartecipazione delle spese, per un importo massimo di € 2.000,00, per la realizzazione di un corso di formazione rivolto al personale docente della Scuola al fine di aumentarne la professionalità;

C. all'attivazione di laboratori di potenziamento dell'offerta formativa, per un importo massimo di € 2.000,00;

D. a interventi di assistenza educativa scolastica a favore di bambini diversamente abili erogando un contributo economico massimo corrispondente alla spesa che il Comune dovrebbe sostenere qualora tale servizio venisse gestito direttamente, determinato:

- in base all'effettivo periodo di frequenza del minore disabile;
- in base alle disponibilità di bilancio e facendo riferimento ai parametri individuati dalla Regione Lombardia.

Ciascun contributo sarà assoggettato alla ritenuta del 4%.

L'erogazione dei contributi sarà preceduta dalla predisposizione di idoneo stanziamento nel bilancio di previsione del Comune e sarà effettuata in tre rate con le modalità sotto precisate:

ANNI SCOLASTICI	% CONTRIBUTI	RATE	SCADENZA	IMPORTO MASSIMO RATE	DESCRIZIONE
2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025	30%	1° rata	15/11/2022*	€ 34.500,00	CONTENIMENTO RETTE
			15/11/2023*	€ 1.200,00	CORSO FORMAZIONE PERSONALE E POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
			15/11/2024*	*	ASSISTENZA EDUCATIVA (VARIABILE IN BASE AL NUMERO DEI BAMBINI DISABILI)
2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025	30%	2° rata	28/02/2023**	€ 34.500,00	CONTENIMENTO RETTE
			28/02/2024**	€ 1.200,00	CORSO FORMAZIONE PERSONALE E DI POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
			28/02/2025**	*	ASSISTENZA EDUCATIVA
2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025	SALDO	3° rata	30/08/2023***	€ 46.000,00	CONTENIMENTO RETTE
			30/08/2024***	€ 1.600,00	CORSO FORMAZIONE PERSONALE E DI POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
			30/08/2025***	*	ASSISTENZA EDUCATIVA

* vincolato alla presentazione dei documenti indicati all'articolo n.5 lettera b);

** vincolato alla presentazione dei documenti indicati all'articolo n.5 lettera c);

*** vincolato alla presentazione dei documenti indicati all'articolo n.5 lettera d).

ART. 3 – ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI

La Scuola inoltra al Comune, entro il 30 giugno, la richiesta di contributo finalizzato a garantire il servizio di assistenza educativa a favore dei bambini diversamente abili residenti ad Uboldo, allegando le diagnosi funzionali e i verbali del "collegio per l'individuazione del minore in situazione di Handicap, ai sensi del DPCM n.185 del 23 febbraio 2006", dai quali risultino che necessitano di interventi di assistenza educativa scolastica.

Nell'istanza dovrà essere indicato il numero di ore settimanali richiesto sulla base delle necessità dei disabili in riferimento al grado di compromissione delle autonomie.

Qualora durante l'anno scolastico dovessero iscriversi altri bambini diversamente abili, in possesso dei requisiti di cui sopra, la Scuola presenterà al Comune una nuova istanza di contributo, con le stesse modalità sopra indicate.

Il contributo sarà corrispondente all'effettivo periodo di frequenza di ciascun bambino.

ART. 4 – COMPITI DELLA SCUOLA

La Scuola:

- a) si avvale e utilizza attrezzature, servizi e personale propri;
- b) provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, al riscaldamento, all'illuminazione, alla dotazione e manutenzione dei mobili, alle attrezzature igieniche, al materiale didattico occorrente per le attività educative, all'organizzazione del servizio di ristorazione in conformità alle normative vigenti ed alle "Linee Guida" della Regione Lombardia e a quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio di scuola dell'infanzia;
- c) si impegna a pubblicizzare la presente convenzione, per tutta la sua durata, sul sito internet della Scuola;
- d) opera, in quanto scuola paritaria, ai sensi della L. 62/2000, a svolgere l'attività scolastica nell'autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi e nella piena osservanza delle norme statali e regionali, al proprio Statuto e Regolamento;
- e) organizza sezioni con un numero di bambini conforme a quanto previsto dai parametri ministeriali vigenti, con la possibilità di riduzione del numero nel caso di sezione unica e nel caso previsto dalle vigenti leggi;
- f) garantisce un orario di apertura di almeno 35 ore settimanali e si impegna a conformare il calendario e l'orario scolastico a quelli stabiliti dalle norme vigenti, salvo la facoltà di offrire maggiori prestazioni;
- g) accoglie i bambini, senza discriminazione alcuna, verificando i requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia di ammissione alle scuole d'infanzia e facendo presente, al momento dell'iscrizione, le proprie finalità educative specifiche, con precedenza per quelli residenti nel Comune di Uboldo;
- h) accoglie alunni portatori di handicap secondo le disposizioni di legge e le indicazioni degli organismi tecnici competenti operanti sul territorio garantendo adeguati interventi di assistenza e sostegno tramite personale qualificato scelto dalla Scuola;
- i) osserva i requisiti sulla professionalità e rapporto numerico del personale docente ed ausiliario, il quale dovrà essere inquadrato ai sensi dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ed eventuali convenzioni con le Congregazioni Religiose;
- j) assicura la formazione e l'aggiornamento permanente del personale con progetti interni alla scuola stessa e/o con la partecipazione a corsi organizzati dalla FISM e/o agenzie formative del settore;
- k) favorisce la partecipazione del corpo insegnante ad incontri con gli insegnanti della scuola primaria per rendere più agevole l'inserimento dei bambini nella nuova struttura;
- l) costituisce organi di partecipazione con la rappresentanza dei genitori e del personale in conformità alle disposizioni vigenti;

- m) dichiara che sono osservate le indicazioni di legge per quanto riguarda i requisiti relativi alla sicurezza, alla fruibilità, alla accessibilità e alla adeguatezza della struttura, delle attrezzature e dei servizi;
- n) si impegna affinché le suddette condizioni siano costantemente mantenute ed osservate.

ART. 5 - DOCUMENTAZIONE E BILANCI

La Scuola è tenuta a presentare al Comune per gli anni scolastici: 2022/23 – 2023/24 -2024/25:

- a) entro il 30 giugno:
 - ✓ la richiesta di contributo finalizzato a garantire il servizio di assistenza educativa a favore dei bambini diversamente abili residenti ad Uboldo con le modalità specificate all'articolo n.3;
 - ✓ il calendario scolastico;
 - ✓ il Piano dell'Offerta Formativa;
 - ✓ l'elenco dei bambini iscritti residenti e non residenti nel Comune unitamente agli indirizzi e data di nascita precisando quelli della "sezione primavera";
- b) entro il 30 ottobre:
 - ✓ il Bilancio di Previsione per l'anno seguente, approvato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia l'assenza di finalità di lucro;
- c) entro il 28 febbraio:
 - ✓ l'elenco dei bambini iscritti residenti e non residenti nel Comune unitamente agli indirizzi e data di nascita precisando quelli della "sezione primavera";
- d) entro il 31 luglio:
 - ✓ il Conto Consuntivo dell'anno precedente, approvato dal Consiglio di Amministrazione;
 - ✓ una relazione sul funzionamento e sulla gestione finanziaria della Scuola;
 - ✓ un prospetto indicante i giorni di presenza (o assenza) di ciascun bambino disabile per il quale è stata presentata istanza di contributo.

ART. 6 – VALIDITA' E DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2025 e non è rinnovabile tacitamente.

ART. 7 - MODIFICA DELLA CONVENZIONE

Ogni modifica al contenuto della presente convenzione sarà valida ed efficace solo se in forma scritta e approvata dalla Giunta Comunale. Conseguentemente, la disapplicazione, anche reiterata, di una o più delle pattuizioni e delle clausole contenute nella convenzione stessa, non potrà intendersi quale abrogazione tacita.

Nel caso in cui il numero di iscritti e frequentanti non residenti, escludendo quelli della sezione primavera, diventi superiore al 20% del totale, le parti si impegnano a rinegoziare la presente convenzione.

ART. 8 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Il Comune avrà diritto di risolvere unilateralmente la presente convenzione, entro 60 giorni, a mezzo di Pec, e di richiedere alla Scuola il risarcimento di eventuali danni subiti, in caso di gravi violazioni di leggi o regolamenti o degli obblighi contenuti nella presente convenzione o di inadempienza di una o più clausole del presente atto.

La convenzione potrà essere risolta anticipatamente con il consenso di entrambe le parti e previa regolarizzazione dei rapporti conseguenti da stabilire di comune accordo.

L'accordo dovrà comunque garantire la continuità del servizio.

La Scuola potrà rinunciare alla convenzione dandone preavviso al Comune almeno 60 giorni prima a mezzo di Pec.

ART. 9 - VERTENZE TRA LE PARTI

Ogni vertenza tra le parti, se non risolta bonariamente, sia durante l'esecuzione della convenzione che al suo termine, è deferita, qualunque ne sia la natura, al giudizio di tre arbitri che decideranno, senza formalità di procedure e con decisione inappellabile.

Il collegio arbitrale sarà composto da un rappresentante di ciascuna delle due parti contraenti sotto la presidenza di un terzo arbitro nominato di comune accordo tra le parti o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio.

ART. 10 - SPESE DI CONTRATTO.

La presente convenzione sottoscritta nella forma della scrittura privata non autenticata sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, dando atto che gli eventuali oneri di registrazione sono a carico del soggetto registrante.

ART. 11 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Asilo Infantile "D. Colombo – G. Morandi"

Il Presidente

Paolo Carlo Milani

Comune di Uboldo

Il Segretario Generale

Dott. Giovanni Antonio Cotrupi

